

**Regolamento del Comitato per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche**

Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 11/07/2025

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato per la Ricerca (in seguito denominato Comitato) del Dipartimento di Scienze Biomediche (in seguito denominato Dipartimento).
2. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione.

Art. 2 Funzioni e Finalità

1. Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo, e agisce in sinergia con il Direttore e il Consiglio di Dipartimento, svolgendo funzioni di supporto alla programmazione, al coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
2. Se necessario, il Comitato istituisce gruppi di lavoro temporanei *ad hoc*, anche coinvolgendo membri esterni al Comitato, per affrontare temi specifici inerenti la ricerca dipartimentale.
3. Il Comitato persegue le seguenti finalità:
 - a) analisi e monitoraggio della produttività scientifica dei ricercatori del Dipartimento per i processi di valutazione interna ed esterna (VQR), anche mediante l'interazione con le strutture di Ateneo a ciò preposte;
 - b) supportare il Direttore e il Dipartimento nella pianificazione delle attività di ricerca mediante valutazione dell'efficacia dell'uso delle risorse umane e strumentali disponibili e nella definizione di nuove linee strategiche per lo sviluppo della ricerca, con focus sui programmi di finanziamento nazionali e internazionali;
 - c) coadiuvare il Direttore e il Referente per l'assicurazione della qualità del Dipartimento per le attività proprie dell'assicurazione della qualità (piano strategico dipartimentale, riesame ciclico dipartimentale, scheda di autovalutazione ANVUR per l'accreditamento periodico);
 - d) collaborare con il Comitato per la Comunicazione del Dipartimento per la diffusione periodica delle informazioni attinenti ai bandi per il finanziamento di proposte progettuali e per il trasferimento delle conoscenze sia nell'ambito del Dipartimento che al di fuori dell'ambito accademico;
 - e) informare il Consiglio di Dipartimento sull'operato del Comitato.

Art. 3 – Composizione, nomina e durata

1. Il Comitato è composto da almeno cinque docenti, che includono rappresentanti delle diverse aree di ricerca del Dipartimento e la sua composizione può essere ampliata o modificata in base alle necessità.
2. Sono componenti aggiuntivi del Comitato i Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento.
3. Il Coordinatore del Comitato viene nominato dal Direttore, e la sua nomina è ratificata dal Consiglio di Dipartimento.
4. La durata del Comitato è legata alla permanenza in carica del Direttore e può essere rinnovata con il rinnovo del Direttore.
5. Se convocato, il Direttore ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Comitati e di esercitare il diritto di voto.



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE

6. Il Coordinatore designa un sostituto tra i membri del Comitato, incaricato di svolgere le sue funzioni in caso di impedimento per giustificati motivi.

Art. 4 - Adunanze

1. Il Comitato per la Ricerca è convocato dal Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del Direttore.
2. Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno in sessione ordinaria.
3. La convocazione è inviata via e-mail accompagnata dall'ordine del giorno.
4. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica.
5. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza o incompatibilità, dal sostituto designato.
6. Un membro designato redige il verbale di ciascuna riunione, che viene approvato nella seduta successiva. I verbali sono conservati agli atti del Comitato e disponibili per consultazione da parte degli organi dipartimentali.

Art. 5 - Decadenza dalla nomina

1. Il Coordinatore può dimettersi dal suo ruolo, pur rimanendo componente del Comitato, comunicandolo al Direttore il quale provvederà a nominare un nuovo Coordinatore.
2. Tre assenze consecutive o cinque non consecutive in un periodo di dodici mesi, non adeguatamente motivate, di un componente del Comitato determinano la decadenza.
3. I componenti decaduti o cessati dal servizio saranno sostituiti da un altro componente nominato dal Direttore. La durata in carica di un componente subentrante sarà limitata alla scadenza del Comitato.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Le sue eventuali modifiche e integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, ai fini di una eventuale revisione, dopo un biennio dall'entrata in vigore, fatte salve particolari esigenze sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai Regolamenti di Ateneo.